

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 07/05/2019

### FATTO

La parte ricorrente, premesso di essere titolare di n. 8 buoni postali fruttiferi della serie Q/P, riferisce che, a fronte della richiesta di riscossione, l'intermediario ha offerto una somma inferiore rispetto a quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle condizioni economiche riportate sul retro dei titoli; in particolare, rileva che per i bimestri compresi tra il ventesimo anno dall'emissione dei buoni e la loro scadenza, il rendimento dei titoli avrebbe dovuto essere superiore rispetto a quello quantificato dall'intermediario. Chiede, pertanto, la corresponsione della somma di € 48.657,55, o quella diversa, maggiore o minore, calcolata in base al suddetto criterio, oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo, nonché il rimborso delle spese di procedura.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che i buoni in questione sono da considerarsi a tutti gli effetti della serie Q, collocata nel periodo compreso fra il 01/07/1986 ed il 31/10/1995, in quanto il timbro sul fronte dei buoni contiene la dicitura serie Q/P e il timbro sul retro reca i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale; sottolinea che, in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15%); afferma, in



definitiva, di aver corrisposto al cliente quanto dovuto. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, la parte ricorrente ribadisce quanto già affermato e rinnova le richieste avanzate nel ricorso.

## DIRITTO

La questione oggetto di controversia riguarda le condizioni di rimborso del tasso di interesse di otto buoni postali fruttiferi trentennali, emessi nel 1987 e, quindi, in data successiva al D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato sulla GU n. 148 del 28.06.1986), periodo di vigenza della serie Q (che andava dal 01/07/86 al 31/10/95):

- Buono serie **QP n. 000.021, emesso in data 02/03/1987**, per un valore di £ 2.000.000;
- Buono serie **QP n. 000.022, emesso in data 02/03/1987**, per un valore di £ 2.000.000;
- Buono serie **QP n. 000.023, emesso in data 13/03/1987**, per un valore di £ 2.000.000;
- Buono serie **QP n. 000.024, emesso in data 13/03/1987**, per un valore di £ 2.000.000;
- Buono serie **QP n. 000.095, emesso in data 06/10/1987**, per un valore di £ 1.000.000;
- Buono serie **QP n. 000.044, emesso in data 04/12/1987**, per un valore di £ 2.000.000;
- Buono serie **QP n. 000.058, emesso in data 15/12/1987**, per un valore di £ 500.000;
- Buono serie **QP n. 000.059, emesso in data 15/12/1987**, per un valore di £ 500.000.

In particolare, la parte ricorrente lamenta la non corretta applicazione da parte dell'intermediario dei rendimenti dal ventunesimo al trentesimo anno; non è invece contestato che il cliente abbia già incassato la somma liquidata dall'intermediario. Dalla documentazione in atti si evince che i BFP sono stati emessi su moduli originariamente appartenenti alla serie P, modificata poi in Q/P sul fronte e con apposizione sul retro di un timbro che si riferisce ai rendimenti della serie Q/P con indicazione delle percentuali crescenti sino al 20° anno e senza alcuna variazione del rendimento tra il 21° e 30°, dove risulta immutata la dicitura *"Lire XXX per ogni bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*.

Stante le evidenze segnalate, si ritiene possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente in ordine alla validità dei tassi di interesse dal 21° al 30° anno, come riportati sui titoli e non modificati dall'apposizione delle correzioni sugli originali, affidamento che merita di essere tutelato, in conformità all'orientamento dell'ABF, consolidatosi con la decisione del Collegio di coordinamento n. 5674/2013. In tale pronuncia - condividendosi e sviluppandosi, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979 - si è infatti riconosciuto che, *"con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono". Si ritiene, in conclusione, che per il periodo dal 21° al 30° anno, in assenza di formale modifica dei titoli sul punto, la liquidazione debba avvenire secondo quanto testualmente previsto dagli stessi.*

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA